



PARERE MOTIVATO
n. 209 del 26 Ottobre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 17 al Piano degli Interventi del Comune di San Martino di Lupari (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 25 ottobre 2017 come da nota di convocazione in data 24 ottobre 2017 prot. n. 442288, successivamente aggiornata al 26 ottobre 2017;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall' Ufficio Suap del Comune di San Martino di Lupari con note acquisite al protocollo regionale al n. 365940 del 365937 del 31.08.2017, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 17 al piano degli interventi;

CONSIDERATO che il Valutatore con nota pec n. 437439 in data 19.10.17, ha trasmesso precisazioni volontarie in merito alla documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità per la variante n.17 al Piano degli Interventi del Comune di San Martino di Lupari, allegando altresì i pareri ETRA S.P.A. su progetto reti prot. 77792 del 18.09.17 e prot. 86956 del 18.10.17 e planimetria sottoservizi.

PRESO ATTO che il Comune di San Martino di Lupari con nota prot. 18720 del 23.10.17, acquisita al prot. regionale con n. 440781 del 23/10/2017 ha fatto pervenire Dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

PRESO ATTO CHE è pervenuto il seguente parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.83790 del 12.09.17 assunta al prot. reg. al n.380839 del 12.09.17 di ARPAV,

pubblicato e scaricabile al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.240/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 25 ottobre 2017, che evidenzia come La richiesta in oggetto riguarda la Variante n.17 del P.I. del Comune di San Martino di Lupari, finalizzata esclusivamente alla modifica della destinazione d'uso dalla Z.T.O. C3 "Ambiti di riqualificazione e riconversione a destinazione residenziale" a Z.T.O. F2 "aree per attrezzature di interesse comune". E' qui presente un'attività di allevamento che il PAT individua come ambito di riqualificazione e riconversione e che verrà dismessa grazie all'accordo pubblico privato, a rilevante interesse pubblico, (ex art.6 LR 11/2004) data la futura realizzazione di un centro servizi per anziani.

Il Valutatore con nota pec n. 437439 in data 19.10.17, ha trasmesso precisazioni volontarie in merito alla documentazione relativa alla pratica in oggetto, allegando, altresì, i pareri ETRA S.P.A. su progetto reti prot. n.77792 del 18.09.17 e prot. 86956 del 18.10.17 e planimetria sottoservizi, che integra quella riportata nel RAP a pag. 19. Ad ogni buon conto si riporta quanto dichiarato dal Valutatore: "In riferimento alla pratica in oggetto ed in relazione a quanto espresso dall'Ente ETRA SPA gestore delle fognature e dell'acquedotto con nota prot. n. 0077792 del 18.09.2017, con la presente si precisa quanto segue:

- la variante adottata dal Consiglio Comunale a seguito dell'accordo pubblico privato, prevede la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani, ovvero un'attività assimilabile e compatibile con le residenze.



- Rilevato quanto evidenziato da ETRA, ovvero che sia la condotta idrica che quella della fognatura di recapito, distano dal lotto di intervento oltre m 650, il Proponente ha fatto predisporre la documentazione necessaria per una proposta di realizzazione dei sottoservizi, che viene allegata alla presente, che integra quella contenuta nell'accordo pubblico privato riportata a pagina 19 del Rapporto Ambientale Preliminare. L'Ente gestore, come da nota allegata, ha recepito positivamente quanto proposto e pertanto non si rilevano criticità relativamente agli allacciamenti dei sottoservizi.

- L'analisi ambientale effettuata per la Variante in oggetto ha preso in considerazione le diverse matrici che caratterizzano il territorio comunale e considerate le analisi e valutazioni ambientali effettuate non si sono determinati effetti significativi sull'ambiente. In particolare, rispetto alla matrice sottosuolo, non sono state rilevate criticità da inquinamento dovute alla presenza dell'attività di allevamento. L'Ente preposto al controllo e alla verifica della qualità del suolo e del sottosuolo, ovvero l'ARPAV, ha infatti confermato l'assenza di criticità, come da nota n.83790/2017. Anche l'Ufficio Ambiente del Comune di San Martino di Lupari non ha rilevato alcun inquinamento dovuto dall'attività esistente. Sulla scorta di quanto verificato, non si ravvedono criticità per la matrice suolo e sottosuolo."

Tutto ciò considerato, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e con le precisazioni volontarie pervenute in data 19.10.17 e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 240/2017, sopra riportata, ritiene che la Variante n. 17 al Piano degli Interventi, in Comune di San Martino di Lupari non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano realizzati i sottoservizi (condotta idrica e fognatura di recapito), come da proposta positivamente recepita dall'Ente gestore ETRA SPA, secondo quanto dichiarato dal Valutatore con nota pec del 19.10.17.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, inoltre, dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché quanto indicato nella VinCA sopra riportata.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante n. 17 al Piano degli Interventi nel Comune di San Martino di Lupari, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano realizzati i sottoservizi (condotta idrica e fognatura di recapito), come da proposta positivamente recepita dall'Ente gestore ETRA SPA, secondo quanto dichiarato dal Valutatore con nota pec del 19.10.17 e con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP esaminato e le precisazioni volontarie pervenute in data 19.10.17;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine